

Regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'albo dei fornitori

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO DEI FORNITORI

ART. 1

1. L'albo dei fornitori è costituito da un elenco nel quale vengono ripartite per categorie e sottocategorie merceologiche interessanti l'Ente, le ditte disposte ad effettuare le forniture e le prestazioni per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali.
2. Ciascuna ditta può essere iscritta in uno o più gruppi merceologici indicati nella istanza presentata.
3. Nel caso di ditta che faccia richiesta per più gruppi merceologici, la dichiarazione di cui all'art. 4 da allegare alla domanda può essere prodotta una sola volta.
4. L'elenco è numerato progressivamente e firmato, pagina per pagina, dal Dirigente competente in materia di Provveditorato – Economato; l'ultima pagina deve evidenziare il numero di pagine di cui si compone l'elenco stesso.

ART. 2

1. L'iter organizzativo ed istruttorio per l'istituzione e l'aggiornamento dell'albo dei fornitori di beni e servizi compete al Servizio Provveditorato – Economato.
2. La formazione e l'aggiornamento dell'albo sono disposti dal Dirigente il settore competente in materia di Provveditorato – Economato.
3. Il Dirigente del Settore in particolare:
 - determina in merito all'accoglimento o meno delle richieste di iscrizione ed alle eventuali iscrizioni d'ufficio;
 - determina modifiche ed integrazioni dei gruppi merceologici, delle caratteristiche delle forniture o prestazioni;
 - determina in ordine alla cancellazione delle ditte dall'albo.

ART. 3

1. Per la formazione dell'albo e per la revisione triennale delle ditte negli anni successivi si provvede a mezzo avviso stampa da pubblicare su di un quotidiano a diffusione nazionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione ed all'albo pretorio.
2. Nuove iscrizioni e le cancellazioni di cui all'art. 8) possono essere effettuate medio tempore. A tale scopo con cadenza semestrale il Dirigente il settore competente adotta apposita determinazione di aggiornamento sulla base delle istanze pervenute e delle cancellazioni proposte tenendo conto delle indicazioni fornite dai servizi provinciali.

ART. 4

1. Le ditte che aspirano all'iscrizione debbono presentare domanda, in competente bollo, indirizzata al Servizio Provveditorato / Economato Provinciale, con la chiara indicazione del gruppo o dei gruppi merceologici per cui chiedono l'iscrizione.
2. Con la domanda deve essere prodotta contestuale dichiarazione, rilasciata con le modalità ed ai sensi della legge 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni, sotto la responsabilità del richiedente, circa:

- a) la natura giuridica della ditta;
- b) l'insussistenza delle condizioni che determinano l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'art. 11 del D. Lgs. 358/92 e successive modificazioni, all'art. 32 del C.P. ed all'art 21 del D.Lgs. 472/97;
- c) l'iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato nel settore di attività per cui si richiede l'iscrizione;

ART. 5

1. L'iscrizione evidenzia per ciascuna ditta la ragione sociale, il legale rappresentante o procuratore fornito di mandato a stipulare gli eventuali contratti, l'indirizzo della sede principale, delle eventuali sedi secondarie o rappresentanze locali.

ART. 6

1. Le ditte iscritte nell'albo sono invitate a presentare offerta per forniture o prestazioni riguardanti i gruppi merceologici per i quali sono iscritte quando si provvede, nei limiti di importo di cui al regolamento provinciale per i procedimenti in economia, a mezzo di trattativa privata preceduta da gara ufficiosa o con procedura semplificata (amministrazione diretta o economia diretta, cottimo fiduciario, sistema misto).

2. Sono fatte salve specifiche esigenze dei servizi provinciali riferite a particolari prestazioni o forniture o circostanze e le forniture di carattere economale.

3. Nel caso in cui il numero delle ditte iscritte nella categoria merceologica dell'albo cui si riferisce lo specifico servizio, o fornitura, o prestazione sia talmente elevato da non consentire l'invito a tutte, si procede previo sorteggio iniziale, con inviti a rotazione fino a cinque ditte per appalti di importo pari ad un terzo del limite di valore previsto dal regolamento Prov.le per i procedimenti in economia da aumentare proporzionalmente fino ad un massimo di quindici ditte.

4. Per le categorie il cui numero di iscritti all'albo non supera le dieci ditte l'invito può essere diramato a tutte contemporaneamente;

5. Se le ditte iscritte nella categoria interessata sono inferiori a cinque l'elenco delle ditte da invitare può essere esteso:

- a) alle ditte di cui è giacente la domanda di iscrizione all'albo;
- b) alle ditte che hanno avuto rapporti contrattuali con la Provincia negli ultimi 3 anni.

6. E' prevista la facoltà, in via eccezionale e su proposta motivata del servizio precedente, di invitare alle gare anche ditte, di provata e notoria idoneità, non iscritte all'albo, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza legate alla natura o alle caratteristiche del bene da acquistare o del servizio da eseguire, previa richiesta della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4) del regolamento

7. L'Amministrazione Prov.le ha comunque facoltà di affidare determinate forniture di beni e servizi alle cooperative sociali residenti nel proprio territorio ai sensi della legge 381 dell'8/11/91, secondo le modalità ed i termini previsti dalla L.R.M. n° 50 del 13/04/95, ed iscritte nell'albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi alla sez. "B" dell'albo stesso.

ART. 7

1. Con cadenza triennale vengono effettuate revisioni generali dell'albo. In tali occasioni le ditte iscritte sono invitate a dichiarare la permanenza dei requisiti in base ai quali venne fatta la loro iscrizione, con cancellazione di quelle che non rispondono all'invito entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione o che dichiarano di non mantenere i requisiti prescritti.

2. Della mancata iscrizione viene data comunicazione alla ditta interessata.

3. Le ditte iscritte sono tenute a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni relative a dati e notizie fornite per la loro iscrizione.

ART. 8

1. La cancellazione delle ditte dall'albo può essere disposta d'ufficio:

- a) per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) quando l'iscritto sia in corso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione;
- c) per ingiustificati inadempimenti tra i quali la mancata presentazione, senza valida motivazione, di offerte in tre gare consecutive;
- d) per sopraggiunto impedimento di cui all'art. 20 della legge 31/05/65 n° 575 e successive modificazioni, aventi per oggetto disposizioni contro la mafia

2. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

3. Nel caso si proceda a cancellazione d'ufficio il Provveditorato da comunicazione all'interessato, con raccomandata A.R., dei fatti che la motivano fissando un termine di trenta giorni per eventuali deduzioni.

4. Dell'atto dirigenziale di cancellazione viene data opportuna comunicazione alla ditta interessata.

ART. 9

1. I gruppi merceologici nei quali si articola l'albo dei fornitori vengono individuati nell'avviso stampa di cui all'art. 3 del presente regolamento.